

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
(D. P .R n. 311/2001)

ART. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento della Commissione comunale di pubblico spettacolo,

ART. 2

Competenze della Commissione Comunale

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a)* esprimere il parere su progetti di nuovi teatri ed altri locali o impianti di pubblico spettacolo e di trattenimento, o di sostanziale modificazione di quelli esistenti;
- b)* verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c)* accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d)* accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 8\1\1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nello elenco di cui all'art. 4 della Legge 18\3\68, n. 337;
- e)* controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali interventi;

Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti di cui alle lettere *b) c) d) e)* sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti o dei periti industriali, che attesti la rispondenza dei locali e degli impianti alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno. Tale relazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di intrattenimento.

Resta escluso dalla relazione tecnica la rispondenza dei locali alle vigenti norme sanitarie.

Per gli allestimenti temporanei, salvo che i luoghi non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di cui al punto *e)* purché gli allestimenti si ripetano periodicamente e per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 3
Composizione della Commissione Comunale

La Commissione è nominata dal Sindaco ogni tre anni ed i componenti sono rieleggibili alla scadenza.

La commissione deve risultare così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- j) da un esperto in elettronica;

La revoca dei componenti avverrà dopo tre assenze consecutive;

Il delegato dovrà comunque essere competente per la stessa materia del delegante.

Ove occorra alla Commissione potranno essere aggregati un esperto in acustica, nominato dal Sindaco.

La Commissione non potrà comunque restare in carica oltre il periodo dell'Amministrazione Comunale, in tal caso rimarrà in carica sino alla nomina della successiva.

Per eventuali attrezzature impiegate nei trattenimenti, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque necessaria una relazione tecnica, redatta da un esperto iscritto all' Albo Professionale, da cui risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza per i giochi di cui alla legge n. 425/ 95 e alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

ART. 4
Nomina della Commissione e compensi relativi

La Commissione è nominata con decreto dal Sindaco, dopo la richiesta dei nominativi dei componenti esterni all' Amministrazione Pubblica ai collegi e agli ordini.

Unitamente alla nomina dei componenti verrà nominato il Segretario della Commissione nell'ambito dell' Area Amministrativa.

Ai componenti la commissione, esclusi i dipendenti comunali, spetta un compenso per la partecipazione alle sedute, stabilito come gettone di presenza onnicomprensivo, fissato dalla Giunta Comunale.

I gettoni di presenza verranno liquidate annualmente.

Le spese inerenti il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente l'autorizzazione o del proprietario dei locali.

ART. 5

Norme per il funzionamento

Per i locali e gli impianti con capienza superiore a 200 persone le domande in competente bollo, presentate dai privati o dagli Enti per la convocazione della Commissione dovranno pervenire tramite protocollo, almeno 60 gg. prima della data stabilita per l'evento, dovranno contenere tutti i dati anagrafici dell'interessato o del legale rappresentante della società, nonché l'indicazione della località o del luogo ove si verificherà il trattenimento.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione tecnica, necessaria per verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, nonché il rispetto della conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica presentata dal tecnico preposto.

ART. 6

Parere della Commissione

Il parere della Commissione deve essere dato per scritto ed adottato con l'intervento ed il voto favorevole di tutti i membri della Commissione.

ART. 7

Funzioni del Segretario

Il Segretario della Commissione deve:

1. Tenere un registro delle presenze e dei verbali della Commissione;
2. Convocare la commissione indicando l'ordine del giorno.
La convocazione va trasmessa a mezzo Racc. A.R. almeno 8 gg. prima della data di convocazione con previo invio della convocazione a mezzo fax;
3. Verificare le presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza.

ART. 8

Attività di Pubblico Spettacolo

Le attività che interessano il Regolamento devono avere le caratteristiche di Pubblico Spettacolo e secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 19\8\1996 e s.m.i esse sono:

1. Teatri;
2. Cinematografi;
3. Cinema -teatri;
4. Auditori e sale convegni;

5. Locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti e attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
 6. Sale da ballo e discoteche;
 7. Teatri tenda;
 8. Circhi;
 9. Luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi divertimento;
 10. Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- Rientrano nel campo di applicazione anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
- .I luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo ed alla delimitazione dello spazio anche con uso di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle per amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- Locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.

ART. 9

Norme Finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle norme disciplinanti la materia.